

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2011, n. 11

Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). (GU n. 23 del 11-6-2011)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 23 marzo 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 39/2005

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), e' sostituita dalla seguente: «c) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili per il raggiungimento delle quote minime assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 2, comma 167 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);».

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2005, e' inserita la seguente: «c-bis) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera c), l'individuazione delle aree non idonee, in attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricit ) e in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'art. 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)».

Art. 2

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 39/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 39/2005 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Ai fini dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, l'istanza e' corredata dal piano degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito»;

1-ter. In conformita' al paragrafo 13.1, lettera j), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la Giunta regionale stabilisce, in via generale, l'importo della cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, che i soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 1 si impegnano a corrispondere».

Art. 3

Inserimento dell'art. 205-quater nella legge regionale n. 1/2005

1. Dopo l'art. 205-ter della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio), e' inserito il seguente:

«Art. 205-quater (Disposizioni transitorie in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili).
- 1. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), che determina la quota minima di incremento di energia da fonti rinnovabili spettante alla Regione e della conseguente revisione degli atti di programmazione regionale, il Consiglio regionale effettua la prima individuazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), emanato ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità').

2. Il Consiglio regionale individua la non idoneità delle aree per specifiche tipologie e dimensioni degli impianti, nel rispetto dei criteri individuati nelle linee guida di cui al comma 1.

3. Il Consiglio regionale definisce i criteri e le modalità di installazione di determinate tipologie di impianti nelle aree diverse dalle aree non idonee individuate ai sensi dei commi 1 e 2, che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti nel rispetto della normativa statale».

Art. 4

Prima individuazione aree non idonee e norme transitorie per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra

1. Fino all'integrazione del piano di indirizzo energetico regionale con i contenuti previsti dall'art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge regionale 12 luglio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra sono individuate dall'allegato A; l'individuazione delle aree non idonee di cui all'allegato A può essere comunque aggiornata, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), con deliberazione di Consiglio regionale ai sensi dell'art. 205-quater, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio).

2. I procedimenti relativi all'autorizzazione unica, ovvero al titolo abilitativo sostitutivo, in corso all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora siano intervenuti i pareri ambientali e paesaggistici prescritti.

3. Nel caso di impianti di potenza superiore ad 1 megawatt, i procedimenti relativi all'autorizzazione unica, in corso all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora alla stessa data sia stato acquisito il provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o la pronuncia positiva di VIA.

Art. 5
Aree urbanizzate

1. Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi all'interno delle aree urbanizzate di recente formazione destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2005 e negli atti di governo del territorio di cui all'art. 55 della legge regionale n. 1/2005.

Art. 6
Cumulo di impianti

1. Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio, in relazione all'effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di piu' impianti fotovoltaici tra loro vicini, la distanza minima tra gli impianti e' di duecento metri.

2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica agli impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 20 kilowatt (kW).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche ai procedimenti in corso di cui all'art. 4, commi 2 e 3.

Art. 7
Perimetrazione

1. La provincia, sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale, in conformita' ai criteri di cui all'allegato A, una proposta di perimetrazione di zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine e' storicizzata, nonche' di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, tenuto conto del piano paesaggistico, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32 (Implementazione del piano di indirizzo territoriale «PIT» per la disciplina paesaggistica. Art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 6 luglio 2002, n. 137» e art. 33 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio». Adozione) e dei piani territoriali di coordinamento (PTC). A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle zone e delle aree non idonee di cui al presente comma.

2. Qualora la provincia non presenti nei termini previsti la proposta di perimetrazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle zone e delle aree non idonee.

3. Le aree a denominazione di origine protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica protetta (IGP) sono individuate come aree non idonee di cui all'allegato A. La provincia sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, puo' presentare alla Giunta regionale una proposta di diversa perimetrazione all'interno delle suddette aree, in conformita' ai criteri di cui all'allegato A. A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, puo' modificare l'individuazione delle aree non idonee di cui all'allegato A.

4. A seguito degli adempimenti di cui al presente articolo, la Regione rende disponibile sul proprio sito web la consultazione delle aree di cui all'allegato A.

Art. 8
Sovrapposizione di tipologie

1. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione unica o di titolo abilitativo sostitutivo comportano la sovrapposizione di tipologie di aree di cui all'allegato A, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, ovvero della verifica del titolo abilitativo sostitutivo, si applica il criterio piu' restrittivo.

Art. 9
Prescrizioni

1. Per gli impianti autorizzati o gia' realizzati e' consentito l'ampliamento entro i limiti di potenza previsti dalla presente legge.

2. E' vietato l'uso di diserbanti chimici sul suolo per il mantenimento del campo fotovoltaico.

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 marzo 2011

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 marzo 2011.

(Omissis).